

CXXXV^a TORNATA

GIOVEDÌ 17 MARZO 1932 - Anno X

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Bocconi) .Pag.	4796		
PRESIDENTE	4796		
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	4796		
Congedi	4796		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Modifiche al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (1124)	4797	pensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco » (1160)	4800
« Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume) » (1125)	4797	« Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale » (1161)	4801
« Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale » (1150)	4798	« Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1163)	4801
« Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia » (1151)	4798	« Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato » (1164)	4802
« Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari » (1153)	4798	« Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio esercito » (1165)	4804
« Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformati e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente » (1155)	4799	« Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922 » (1168)	4806
« Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare » (1157)	4799	« Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (1169)	4808
« Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931 » (1159)	4800	« Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali" » (1170)	4810
« Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930:		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica » (1101)	4810
1° Accordo concernente varie questioni finanziarie;		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica » (1122)	4810
2° Accordo sugli Uffici di verifica e com-		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1136)	4810
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali » (1143)	4811
		« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra » (1144)	4811
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio » (1145)	4811
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico » (1148)	4812
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi » (1149)	4812
(Discussione):	
« Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 » (1166)	4804
PITACCO	4804
« Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale » (1154)	4812
BROCCARDI	4813
GATTI SALVATORE	4816
PIRONTI	4821
LONGHI	4825
MAZZOCCOLO, <i>relatore</i>	4826
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	4830

La seduta è aperta alle ore 16.

COSSILLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cimati per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Bocconi.

PRESIDENTE. Un nuovo lutto ha colpito questa Assemblea con la scomparsa del nostro amato collega senatore Ettore **Bocconi**, che dopo lunga malattia, sopportata con mirabile serena rassegnazione, ha cessato di vivere ieri nella sua Milano. Egli era una delle figure più eminenti e rispettate del ceto industriale e commerciale lombardo, e poteva considerarsi il degno continuatore dell'opera grandiosa del padre, il defunto senatore Ferdinando, non solo nello sviluppo delle iniziative economiche da questo create, ma anche nell'incremento di importantissime istituzioni culturali e benefiche. Basterà ricordare l'Università commerciale Bocconi, fondata con rara munificenza dal padre per onorare la memoria dell'altro figlio Luigi, che cadde gloriosamente la Adua, e sorretta sempre da Ettore Bocconi con assiduo, sagace e inesauribile amore, fino a innalzare quell'Università al grado di un centro notevole di studi scientifici e tecnici, dal quale è stato possibile conferire un orientamento più sicuro e consapevole a tanta parte dell'attività produttiva della Nazione. Egualmente generoso fu l'impulso che Ettore Bocconi diede di continuo ad ogni impresa di utilità patriottica e sociale. Durante la guerra egli istituì a sue spese in Milano l'Ospedale di Via Vittoria affidandone la gestione alla Croce Rossa. Convinto della necessità d'incoraggiare fortemente la diffusione della cultura nel nostro Paese, concorse in larga misura alle maggiori imprese sorte in Italia per avvicinare il pubblico al mondo del pensiero e dell'arte.

Fu un ottimo italiano, che, sebbene vissuto costantemente fuori delle competizioni politiche, servì la Patria con fervida e silenziosa alacrità, con tutte le energie e con tutte le risorse delle quali poteva disporre. Per queste sue virtù, per la sua grande bontà, per la cortese finezza dell'animo, fu da tutti caro, e sarà da tutti lungamente ricordato.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle nobili parole di rimpianto pronunciate dal Presidente della vostra Assemblea.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*, legge lo Stampato N. 1124.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 10 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è modificato come segue:

Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneità, come all'articolo 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai tenenti del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'Accademia di cui all'articolo 2, assumendo pari data di anzianità.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente:

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'articolo 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'articolo 2, n. 2, e di cui all'articolo 3 e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è aggiunto, al penultimo comma, il capoverso seguente:

Però i sottotenenti di complemento chimici farmacisti potranno anche, occorrendo, essere reclutati da quelli di essi che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso allievi ufficiali di complemento chimici farmacisti.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dalla stessa data di entrata in vigore del decreto che approva il Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume) » (1125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume) ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'articolo 2 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere necessarie alla bonifica del Timavo Superiore in provincia del Carnaro (Fiume).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale » (1150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Il capoverso lettera F) del n. 2 dell'art. 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, è sostituito dal seguente:

F) Opere di miglioramento di pascoli montani, formazione di nuovi boschi e ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, quando ricadano nell'ambito di comprensori di trasformazione fondiaria o nel perimetro di bacini montani classificati, ovvero quando il Comando di Coorte o di Centuria della Milizia Nazionale Forestale, competente per ragione di territorio, riconosca che esse giovano ad integrare i risultati utili o ad assicurare la permanenza di opere previste dalla legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia » (1151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-

legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

La sede della Regia Accademia d'Italia, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496, è costituita dalla Villa della Farnesina alla Lungara e non dal solo Palazzo omonimo, Villa distinta in catasto al Rione XIII con i mappali numeri 1155, 1930, 1154, 1152, 1153, 1153 1/2, fra i confini: ad est, Lungotevere Farnesina, ad ovest, Via della Lungara, a nord, Via del Buon Pastore, a sud, proprietà Società Anonima l'Ausiliare e vari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari » (1153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*, legge lo Stampato N. 1153.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e degli articoli 40 a 46 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso per titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella scelta è in facoltà del ministro per la giustizia di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termine degli articoli 12 e 13 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ».

(Approvato).

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformati e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente** » (1155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformati e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente** ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È fatto obbligo agli esercenti la professione di medico chirurgo e alle levatrici, che abbiano prestato assistenza durante il parto, di denunciare al podestà ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

I medici chirurghi, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare alle autorità indicate nel comma precedente i casi di lesioni, da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare** » (1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare** ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario, legge lo Stampato N. 1157.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata a Londra il 31 maggio 1929 tra l'Italia ed altri Stati per la sicurezza della vita umana in mare.

(Approvato)

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 65 della Convenzione stessa, effettuato che sia il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di appor-
tare le necessarie variazioni al bilancio del
Ministero delle comunicazioni (Marina mercan-
tile) per le spese derivanti dall'applicazione
della Convenzione predetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a
scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approva-
zione della Convenzione italo-britannica per
l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipu-
lata in Roma il 16 maggio 1931 » (1159).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione sul disegno di legge: « Approva-
zione della Convenzione italo-britannica per
l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipu-
lata in Roma il 16 maggio 1931 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne
lettura.

COSSILLA, *segretario*, legge lo Stampato
N. 1159.

PRESIDENTE. È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Nessuno
chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Pas-
seremo alla discussione degli articoli che ri-
leggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con-
venzione italo-britannica per l'istituzione di
linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il
16 maggio 1931.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai ter-
mini ed alle condizioni stabilite dall'articolo 22
della Convenzione di cui all'articolo prece-
dente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a
scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esecuzione dei seguenti Atti internazionali
stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24
novembre 1930:**

1° **Accordo concernente varie questioni finan-
ziarie:**

2° **Accordo sugli Uffici di verifica e compensa-
zione e sul Tribunale arbitrale misto italo-
austriaco » (1160).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione sul disegno di legge: « Esecu-
zione dei seguenti Atti internazionali stipu-
lati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 no-
vembre 1930:

1° **Accordo concernente varie questioni
finanziarie;**

2° **Accordo sugli uffici di verifica e com-
pensazione e sul Tribunale arbitrale misto
italo-austriaco ».**

Prego il senatore segretario Cossilla di darne
lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti
Atti internazionali stipulati tra l'Italia e
l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930;

1° **Accordo concernente varie questioni
finanziarie;**

2° **Accordo sugli Uffici di verifica e com-
pensazione e sul Tribunale arbitrale misto
italo-austriaco.**

PRESIDENTE. È aperta la discussione su
questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di
parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale » (1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA *segretario, legge lo Stampato Numero 1161.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Protocollo, stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931, tra l'Italia e il Belgio, per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni

e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario, legge lo Stampato N. 1163.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, alle parole « dal Presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti o da un suo delegato » sono sostituite le seguenti « da un membro designato dal Segretario del Partito in rappresentanza dell'Associazione fascista addetti Aziende industriali dello Stato ».

(Approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, è sostituito dai seguenti:

« L'Istituto poligrafico dello Stato ha l'obbligo di eseguire tutte le forniture di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni di ogni genere e carte rappresentative di valori che gli vengono ordinate dal Provveditorato generale dello Stato per i servizi delle varie Amministrazioni statali.

« All'Istituto medesimo possono essere affidate anche le forniture di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiali da legatoria, rilegature e riproduzioni occorrenti per i suddetti servizi.

« L'esecuzione di quanto sopra è regolata dalla presente legge e non dà luogo, esclusivamente nei rapporti tra l'Istituto poligrafico ed il Provveditorato generale dello Stato, a stipulazione di contratti ed a pagamenti di tasse di registro o di bollo ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 11 della legge richiamata nei precedenti articoli è modificato come segue:

« Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'articolo 9 e dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.

« Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe — sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di nove decimi dello stanziamento di bilancio — stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.

« Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del Ministro delle finanze ed è eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.

« Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarità, il Provveditorato potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.

« Il compenso dovuto all'Istituto poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.

« Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.

« Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali ».

(Approvato).

Art. 4.

È abrogato l'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1367.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato » (1164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento dei servizi di Segreteria del Consiglio di Stato ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario, legge lo Stampato N. 1164.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La tabella n. 41, allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e variazioni successive, è sostituita dalla seguente:

MAGISTRATURA.

Grado		Numero dei posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	6
4°	Consiglieri	50
5°	Primi referendari	3
6°	Referendari	3

PERSONALE DI SEGRETERIA.

Gruppo A.

6°	Segretari di sezione di 1ª classe	2
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	5

Gruppo B.

9° Ragioniere	1
-------------------------	---

Gruppo C.

9° Archivisti capi	7
10° Primi archivisti	9
11° Archivisti	4
12° Applicati	5
13° Alunni d'ordine	2

PERSONALE SUBALTERNO.

Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	7
Uscieri	8
Inservienti	3

Resta in vigore la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1791.

(Approvato).

Art. 2.

I posti di segretari di sezione sono conferiti in seguito a concorso per esame fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Il regolamento determina le norme del concorso.

(Approvato).

Art. 3.

Le promozioni al grado di segretario di sezione di prima classe sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai segretari del grado immediatamente inferiore, che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Il servizio prestato nel grado settimo del Gruppo A presso qualsiasi Amministrazione dello Stato si computa ai fini dell'anzianità prescritta dal presente articolo per la promozione al grado di segretario di sezione di prima classe.

(Approvato).

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico della legge, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario generale sono conferite, per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario.

« Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere ».

(Approvato).

Art. 5.

Il posto di ragioniere è conferito a scelta dal Capo del Governo, su conforme designazione del Consiglio di Presidenza, fra gli impiegati del Gruppo C di grado non inferiore al decimo, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del Gruppo B.

(Approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 6.

I segretari di sezione attualmente in servizio sono iscritti al Gruppo B nel grado settimo.

Finchè essi resteranno in servizio, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nel gruppo A.

(Approvato).

Art. 7.

Gli impiegati di ruolo che ricoprivano il grado di segretario e di sottosegretario, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conservano *ad personam* la qualifica di segretario e di sottosegretario, ma non possono conseguire trattamento economico superiore a quello stabilito per il grado ottavo del Gruppo C.

Tale trattamento non può essere contemporaneamente goduto da un numero di impiegati superiore a cinque, da designarsi, per merito comparativo, dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio esercito » (1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario, legge lo Stampato N. 1165.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-leggo:

Art. 1.

È abrogato il Regio decreto 18 agosto 1917, n. 1391.

(Approvato).

Art. 2.

Ai Reggimenti e Corpi del Regio Esercito è concesso l'uso di motti araldici, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 3.

Le concessioni di cui all'articolo precedente hanno luogo in esenzione di tassa erariale, e sono soggette al diritto di cancelleria nella misura ridotta stabilita dall'articolo 13 della tabella annessa al Regio decreto 6 novembre 1930, n. 1494.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 » (1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Determi-

nazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario, legge lo Stampato N. 1166.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli senatori, il disegno di legge sulla determinazione del prezzo minimo d'asta d'immobili espropriati a contribuenti morosi ed alcune osservazioni dell'onorevole relatore, come la necessità della massima diffusione da dare agli avvisi di vendita e quella di evitare la simultaneità di molte aste, osservazioni nelle quali pienamente consento, mi incoraggiano a suggerire, molto brevemente, qualche ritocco alla legge sulla riscossione d'imposte.

Non oso domandare la sostituzione del sistema in vigore con altro meno duro e meno severo, e basato non esclusivamente sulla diffidenza estrema nei riguardi dei contribuenti, per quanto sia convinto che il Regime, facendolo, aggiungerebbe alle tante altre una delle sue maggiori benemerienze verso gli amministratori, specie quelli delle classi più disagiate che del sistema risentono, più che mai nel presente momento di depressione economica, tutto il gravissimo peso.

Il congegno della legge è noto. Lo Stato, le provincie, i comuni cedono ad un privato — l'esattore — i propri crediti d'imposta senza rispondere della loro esigibilità.

L'esattore li sconta ai creditori cedenti e quale cessionario procede per conto e in nome proprio alla riscossione.

Gli è bensì accordato il rimborso per i crediti inesigibili, ma le difficoltà che la legge gli oppone sono tali e tante, e le autorità giudicanti s'informano ad uno spirito così fiscale di diffidenza, che ne resta stritolato sempre il debitore più povero e spesso il più onesto.

Poichè non vi ha possibilità di rimborso se l'esattore non dimostra l'inanità della esecuzione, egli è costretto anche nei casi nei quali

il debitore insolvente possiede solo oggetti di poco o di nessun valore a procedere senza misericordia agli atti esecutivi, facendo vendere all'asta i pochi mobili di necessarissimo uso e gli arnesi del mestiere, dai quali nulla si ricava, ma senza dei quali il debitore non può continuare nella sua pur misera attività.

Tutto questo perchè, come è sentenziato anche in qualche recente decisione della Corte dei conti, se è vero che l'atto esecutivo non porta ad alcun risultato, si deve non di meno continuarlo, per esercitare quella coercizione morale che il pignoramento può avere sul contribuente.

Pressione morale in teoria, ma niente od assai poco morale, se applicata su chi non ha che quelle poche povere cose per campare la vita.

Il contribuente, perduti il coraggio e la possibilità di lavorare, va ad accrescere così il numero dei disoccupati, ad aggravare il carico della carità e dell'assistenza pubblica e a riempire gli alloggi dei senza tetto, con quale vantaggio per i vincoli della famiglia, per il prestigio delle autorità e per l'attaccamento allo Stato è facile immaginare.

Il doloroso e gravissimo inconveniente si verifica più spesso oltre che nella campagna, nella riscossione della imposta di ricchezza mobile applicata alle più umili categorie di contribuenti, come i piccoli artigiani, i piccoli venditori, il cui avere si compone di pochi arnesi del mestiere o di poveri oggetti di mobilio.

Sembra, oltre che necessario, anche utile ai fini del fisco, che in simili casi si proceda con clemenza e con pietà.

Occorre pertanto togliere le asprezze che in questi riguardi la legge contiene; occorre estendere l'impignorabilità alle suppellettili di casa più indispensabili e agli utensili degli artigiani che esplicano un'attività esclusivamente personale.

In questi sensi avanzo analoga proposta e, per lo meno, metto a cuore degli onorevoli ministri di far interpretare con clemenza la legge, in modo da renderla in simili casi, nella sua applicazione, meno dura e nelle sue conseguenze meno disastrosa e si sarà veramente giovato allo Stato e al Regime.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ove il prezzo minimo d'asta degli immobili da escutersi a carico dei contribuenti o degli agenti della riscossione determinato col multiplo dell'imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, sia ritenuto inferiore al valore attuale dei beni, l'Intendente di finanza può ordinare che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico di finanza.

Le spese di perizia sono anticipate dalla Amministrazione finanziaria che ne cura il recupero sul prezzo di aggiudicazione a mezzo dell'esattore o del ricevitore provinciale unitamente al debito d'imposta nel caso di seguita vendita dell'immobile periziato.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricevitore provinciale può concorrere all'asta restando esonerato dal deposito indicato nel penultimo comma dell'articolo 51 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401 e rendersi deliberatario dei beni cauzionali ed extracauzionali espropriati agli esattori delle imposte. In tal caso il ricevitore provinciale resta debitore del relativo prezzo di aggiudicazione, che viene poi compensato con tutto o parte del suo credito o da lui versato agli aventi diritto, giusta il reparto definitivo, a norma di legge, delle attività dell'esattore decaduto.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni quanto agli obblighi del ricevitore provinciale per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità, di cui all'articolo 87 della citata legge sulla riscossione.

(Approvato).

Art. 3.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato al 31 dicembre 1932.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922 » (1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario, legge lo Stampato N. 1168.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È ratificato l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'anno 1° gennaio-31 dicembre 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite in L. 10.072.953,56
delle quali furono riscosse 9.691.851,13
e rimasero da riscuotere L. 381.102,43
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria dell'esercizio medesimo quali risultano dal conto con-

suntivo, sono stabilite in . . L. 10.072.953,56
delle quali furono pagate . . . 8.192.764,56
e rimasero da pagare . . . L. 1.880.189 --
=====

(Approvato).

Art. 4.

Il risultato economico della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1922, quale emerge dal conto consuntivo, è stabilito come segue:

Rendite e profitti . . . L. 3.519.172,73
Spese e perdite 3.156.231,36
Utile di esercizio . . . L. 362.941,37
=====

(Approvato).

Art. 5.

La situazione patrimoniale conseguente alla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Attivo:

Al 31 dicembre 1921 . . L. 19,074,801.70
Variazioni durante il 1922 + « 5,143,520.83
al 31 dicembre 1922 L. 24.218.322,53

Passivo:

Al 31 dicembre 1921 . . L. 16,403,413.07
Variazioni durante il 1922 « 4,780,579.46
al 31 dicembre 1922 21.183.992,53

Patrimonio netto:

Al 31 dicembre 1921 . . L. 2,671,388.63
Utile dell'esercizio 1922 . . « 362,941.37
al 31 dicembre 1922 L. 3.034,330 --
=====

(Approvato).

Art. 6.

La situazione di cassa conseguente alla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Fondi al 1° gennaio 1922	L.	1.347.941,05
Riscossioni durante il 1922 L.	9,810,323,32	
Pagamenti durante il 1922 «	9,931,660.75	
	————— »	121.337,43

Fondi al 31 dicembre 1922	L.	1.226.603,62
	=====	

(Approvato).

Art. 7.

La situazione complessiva delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 1922, in dipendenza della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, tanto nell'esercizio 1922, quanto negli esercizi precedenti, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922	L.	381.102,43
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti		333.772,71

Totale	L.	714.875,14
	=====	

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1922	L.	1.880.189 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti		388.141,24

Totale	L.	2.268.330,24
	=====	

(Approvato).

Art. 8.

Il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, giusta l'articolo 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, presenta al 31 dicembre 1922, la situazione seguente:

A debito degli stabilimenti:

per anticipazioni a tutto il 31 dicembre 1921	L.	13.252.167,12
per anticipazioni durante il 1922		4.731.888,50

	L.	17.984.055,62
	=====	

A credito degli stabilimenti:

per ammortamenti compiuti a tutto il 31 dicembre 1922 L.	237.539,16
per interessi	1.346.701,21

	L.	1.584.240,37
	=====	

Rimanenza a debito al 31 dicembre 1922:

per anticipazioni capitale	L.	17.746.516,46
per interessi futuri		22.527.312,67

	L.	40.273.829,13
	=====	

(Approvato).

Art. 9.

La situazione del fondo di riserva dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore al 31 dicembre 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Esistenza al 31 dicembre 1921	L.	—
Interessi maturati nel 1922 L.	2.414,07	
Quota liquidata in base ai risultati finanziari dell'esercizio 1922		103.549,68

	L.	105.963,75
--	----	------------

Prelevamento ai termini dell'articolo 15 del regolamento organico 28 giugno 1917, numero 1066 L. —

Esistenza al 31 dicembre 1922 L. 105.963,75
=====

(Approvato).

Art. 10.

I proventi conseguiti dalla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1922, sono così ripartiti ed assegnati:

Variazioni patrimoniali:	
in più	169.289,64
in meno	125.431,49
<hr/>	
Miglioramento patrimoniale L.	43.858,15
Quota fondo di riserva 3 per cento dei proventi lordi e d'interessi maturati	105.963,75
Avanzo di gestione destinato a riduzione del debito verso il Tesoro	120.517,62
Quota capitale dell'annualità di ammortamento 1922, per le anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti	92.601,85
	<hr/>
L.	362.941,37
	=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (1169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza,

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario, legge lo Stampato N. 1169.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 41.244.446,01 delle quali furono riscosse . 29.154.328,52

e rimasero da riscuotere . L. 12.090.117,49
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in L. 36.181.348,21 delle quali furono pagate . . . 13.464.031,59

e rimasero da pagare . L. 22.717.316,62
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1932

finanziario 1928-29, restano de-	
terminate in	L. 7.168.339,42
delle quali furono rimosse .	7.156.246,85
	<hr/>
e rimasero da riscuotere	L. 12.092,57
	=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare	
alla chiusura dell'esercizio fi-	
nanziario 1928-29 restano de-	
terminate in	L. 28.875.045,13
delle quali furono pagate .	18.571.575,47
	<hr/>

e rimasero da pagare	L. 10.303.469,66
	=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-1930, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere	
sulle entrate accertate per la	
competenza propria dell'eser-	
cizio finanziario 1929-30 (arti-	
colo 1°)	L. 12.090.117,49

Somme rimaste da riscuotere	
sui residui degli esercizi prece-	
denti (articolo 3)	L. 12.092,57

Somme rimosse e non ver-	
sate (colonna r) del riepilogo	
dell'entrata)	—
	<hr/>

Residui attivi al 30 giugno	
1930	L. 12.102.210,06
	=====

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare	
sulle spese accertate per la com-	
petenza propria dell'esercizio	
finanziario 1929-30 (articolo 2)	22.717.316,62

Somme rimaste da pagare

sui residui degli esercizi prece-	
denti (articolo 4)	10.303.469,66
	<hr/>

Resti passivi al 30 giugno	
1930	L. 33.020.786,28
	=====

(Approvato).

Art. 6.

È accertata nella somma di lire 9.473.289,89 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1929-30, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finan-	
ziario 1929-30	L. 41.244.446,01

Diminuzione dei residui pas-

sivi lasciati dall'esercizio 1928-

1929:

al 1° luglio 1929 L. 28,976,814.04	
al 30 giugno 1930 L. 28,875,045.13	
	<hr/>
	101.768,91

Differenza passiva al 30 giu-	
gno 1930	9.473.289,89
	<hr/>

L. 50.819.504,81
=====

Passività:

Differenza passiva al 30 giu-	
gno 1929	L. 7.056.892,60

Spese dell'esercizio finanzia-	
rio 1929-30	36.181.348,21

Diminuzione dei residui at-

tivi lasciati dall'esercizio 1928-

1929:

al 1° luglio 1929 L. 7,185,344.42	
al 30 giugno 1930 L. 7,168,339.42	
	<hr/>
	17.005 —

Prelevamento dal conto cor-	
rente	7.564.259 —
	<hr/>

L. 50.819.504,81
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali," » (1170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali," ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonchè quello stabilito dal successivo articolo 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica » (1101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica » (1122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali » (1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra » (1144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta la aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio » (1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo per l'integrazione del bilancio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico » (1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi » (1149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre

1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dei primi 14 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emana-
zione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale » (1154).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emana-
zione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, del Regio decreto 30 di-

cembre 1923, n. 2839, delle leggi successive che le hanno modificate, nonchè tutte le altre leggi e disposizioni che vi abbiano attinenza per ragione di materia, emanate e da emanare sino al 31 dicembre 1931, anno X.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BROCCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Siamo tutti d'accordo nella necessità di riunire e coordinare in un Testo Unico tutte le disposizioni, sparse in numerose leggi che oggi governano i comuni e le provincie.

Ma il disegno di legge che sta dinanzi al Senato dice testualmente che è autorizzato il Governo del Re a modificare e integrare le disposizioni di legge. Queste due parole sono quelle che danno una importanza particolare a questo disegno di legge; esse imporrebbero al Senato di analizzare tutte le disposizioni di legge per vedere quali di esse abbiano bisogno di essere modificate o integrate. Ma fortunatamente queste disposizioni hanno avuto tutte il collaudo dell'applicazione pratica e quelle che sono state introdotte con la riforma fascista hanno avuto anche il largo consenso di tutto il Paese. Per cui noi possiamo limitarci ad un compito molto modesto, quello di suggerire al Governo del Re quali di queste disposizioni, in base alla nostra pratica e alla nostra esperienza, avrebbero bisogno di essere modificate e integrate.

Intanto una larga disamina di tutta questa materia è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento e la discussione si è ivi chiusa con un conciso e quadrato discorso del sottosegretario di stato per l'interno, discorso che ha raccolto il plauso di tutta la Camera ed al quale plauso anch'io mi unisco. Questa dichiarazione esonera dal dover trattare alcuni argomenti che sono stati già svolti nell'altro ramo del Parlamento ed ai quali ha esaurientemente risposto il sottosegretario. Certo è che se nelle disposizioni di legge vigenti la figura del podestà apparisce netta e precisa in tutte le sue linee e cioè con la sua fede di nascita, con la sua durata, con le sue attribuzioni e con tutte le sue gravi responsabilità, non vi è dubbio che viceversa la Consulta appare con linee alquanto

confuse, e perciò nel nuovo testo unico queste linee dovranno essere ben nettamente definite.

Però resti ben stabilito che la Consulta è un organo di consulenza, un organo di consiglio e un organo di controllo. E resti ben stabilito che in regime corporativo la Consulta è veramente la rappresentanza della cittadinanza, e che non trae origine dal podestà, per cui può resistere anche alle dimissioni del podestà. Resti bene stabilito infine che i consultori non possono assumere cariche di responsabilità nell'amministrazione comunale per conservare la veste di controllori. Ma stabilito questo, io non posso concordare con l'onorevole relatore, il quale vorrebbe che le sedute della Consulta fossero pubbliche. Osservo subito che, se è vero che la Consulta è una rappresentanza della città, non vi è però nessuna necessità che queste sedute siano pubbliche. Quando poi si consideri che tutte le sedute delle consulte hanno un ampio resoconto a cui si dà larga pubblicità, quando si consideri che le interrogazioni dei consultori sono bene accettate dai podestà, che ad esse esaurientemente rispondono, quando si consideri che delle sedute della Consulta i podestà si avvalgono per esporre i più importanti atti dall'Amministrazione compiuti dopo l'ultima seduta, quando si consideri che i podestà qualche volta si valgono delle sedute della Consulta per chiarimenti sulla propria azione, in determinati atti compiuti, riesce evidente che il rendere pubbliche queste sedute produrrebbe l'effetto di far nascere nelle Consulte tutti i difetti e nessuno dei vantaggi dei vecchi consigli comunali.

E così pure non posso concordare col relatore in un'altra considerazione. Egli dice che è cosa antica l'antagonismo fra il capoluogo e le frazioni. Ma io non ammetto che in regime podestarile vi possa essere un antagonismo tra una parte e l'altra della città. Il podestà è capo di tutta la città e per lui tutti i cittadini devono essere considerati uguali. Egli deve provvedere in eguale misura ai bisogni sia del centro che della periferia. Chi così non facesse non risponderebbe evidentemente ai requisiti che deve avere un podestà.

E non posso neppure concordare in un'altra proposta che fa il nostro relatore, il quale vorrebbe che alcune funzioni amministrative

fossero delegate a qualche cittadino competente estraneo alla Consulta. Non so quale effetto pratico tutto ciò possa produrre, perchè anzi io penso che con questo si ritornerebbe a una forma ibrida di assessorati. D'altra parte nei grandi comuni quale effetto può avere la delega di alcuni dei poteri del podestà a dei cittadini? Intanto i grandi comuni non ne avrebbero alcuna utilità, perchè essi hanno uffici organizzati ai propri ordini, con ingegneri, direttori sanitari, ecc.

Mettere una persona tra il podestà e questi funzionari, che hanno capacità tecnica particolare, significherebbe mettere un diaframma tra il podestà e gli alti funzionari, che invece devono essere dall'azione diretta del podestà incoraggiati per far convergere la loro attività e quella di tutti gli impiegati al miglior risultato dei pubblici servizi.

Io quindi non credo che questa delega possa essere consigliata, specialmente nei grandi comuni. E vado ancora più in là: vi sono i vice podestà, terzo nuovo istituto della riforma fascista. Io credo che anche ai vice podestà non sia conveniente affidare una parte particolare dei servizi cittadini perchè — lo dice chiaramente l'articolo 4 della legge 3 settembre 1926 — i vice podestà coadiuvano il podestà, che può affidar loro speciali incombenze nell'amministrazione del comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza; ed io penso che, se i vice podestà devono sostituire, occorrendo, il podestà, bisogna che essi coadiuvino il podestà in tutti i rami dell'amministrazione; in altre parole l'amministrazione civica deve essere unica e non può essere suddivisa, per quella responsabilità che la legge fascista esige.

Lumeggiati così questi tre istituti maggiori della amministrazione del comune, il podestà, la Consulta ed i vice podestà, non resterebbe più che fare alcune raccomandazioni di riforme o di modifiche, suggerite dalla esperienza, che possono farsi ad alcune disposizioni vigenti.

Sono perfettamente d'accordo con il relatore, il quale vorrebbe che alla Consulta fossero affidate delle funzioni di controllo. Osservo intanto che il podestà è direttamente controllato dal prefetto; osservo che il bilancio consuntivo del comune viene presentato al prefetto, che a mezzo della ragioneria lo controlla e

solo dopo un ampio esame lo approva. Tuttavia, se si volesse dare alla Consulta la funzione di controllo per ciò che riguarda l'esame del bilancio consuntivo, non avrei difficoltà che ciò fosse stabilito.

E sono d'accordo col relatore anche quando egli propone che sia ristabilito l'istituto della deliberazione d'urgenza. Nei piccoli comuni non è necessario, ma nei grandi comuni, dove funziona la Consulta, può accadere di dover prendere delle deliberazioni d'urgenza senza avere il tempo di riunirla per il parere, ed allora ecco che l'istituto della deliberazione di urgenza, che vigeva nella vecchia legge, articolo 140, è veramente opportuno che venga ristabilito.

Nell'altro ramo del Parlamento è stata fatta una discussione anche sopra i controlli delle amministrazioni comunali, e si è parlato della giunta provinciale amministrativa. Si è detto cioè che si riteneva conveniente che la Giunta provinciale amministrativa fosse reintegrata con qualche altro membro elettivo di capacità tecnica, per rendere più agevole il funzionamento della giunta stessa.

Io ho piena fiducia nei funzionari che compongono le Giunte provinciali amministrative; tuttavia se si credesse, per rendere più snello il funzionamento delle Giunte provinciali, di aggregare ad esse qualche altro membro elettivo di capacità tecnica, non avrei nulla in contrario. Ritengo poi che si possa snellire il lavoro delle Giunte provinciali amministrative, almeno per le città che superano i 300 mila abitanti, e che non sia necessario di mandarvi tutte indistintamente le deliberazioni del comune, ma soltanto quelle di una certa importanza.

Così pure, a mio avviso, non mi sembra necessario il visto prefettizio di esecutorietà per tutte quelle deliberazioni che riguardano l'esecutorietà di deliberazioni precedentemente regolarmente approvate. Tutto questo verrebbe certamente a snellire il funzionamento delle amministrazioni comunali.

Nell'altro ramo del Parlamento sono state spezzate parecchie lance a favore dei segretari comunali. Io approvo pienamente quanto ha dichiarato il sottosegretario per l'interno; però devo riconoscere che il trattamento economico fatto a questi funzionari è assai modesto.

Se consideriamo che per i piccoli comuni lo stipendio di essi è uguale al primo stipendio di una maestra comunale, e se consideriamo che per i segretari dei grandi comuni lo stipendio massimo è quello di un funzionario di quinta categoria, ci troviamo di fronte a uno stipendio inadeguato a quello che si esige da questi funzionari.

Ma una riforma che ha anch'essa la sua importanza, è quella che riguarda i concorsi per i segretari comunali. In questi concorsi è il prefetto che nomina in base ad una graduatoria fatta dalla Commissione esaminatrice, ed il primo in graduatoria viene nominato. Ora voi comprenderete che le funzioni del segretario comunale sono così delicate e così importanti, specialmente nei comuni di una certa importanza, che qualche volta non è soltanto la graduatoria che deve entrare in funzione, per la scelta, ma altresì elementi, imponderabili a numeri, che pure devono influire: la condotta personale, e non naturalmente quella che può risultare dalla fedina criminale, la vita passata, l'educazione, il carattere. Sono questi tutti elementi che possono determinare la scelta di uno piuttosto che di un altro; allora la graduatoria dovrebbe essere fatta su una terna, in modo che il prefetto possa scegliere nella terna stessa l'eletto. E poichè parliamo di concorsi accennerò anche ai concorsi per tutti gli altri posti di impiegato comunale.

Per gli altri posti d'impiegato comunale, fatta eccezione per i capi ripartizione, nei concorsi si fa una graduatoria esattamente di tanti concorrenti quanti sono i posti da coprire; accade molte volte che qualcuno degli eletti non accetti la carica perchè ha concorso unicamente per farsi un titolo, ed allora i comuni si trovano costretti a dover ripetere il concorso con aggravio di spese e perdita di tempo. Mi pare quindi che nella riforma si potrebbe introdurre la variante che la graduatoria si faccia fra tutti gli eleggibili, in modo che, se qualcuno lascia il posto, ci sia subito pronto un altro concorrente a sostituirlo, sempre seguendo la graduatoria per la nomina. Si potrebbe anche stabilire, sempre per economia, che la graduatoria abbia valore per un anno o due, in modo che, se restassero posti disponibili in questo periodo di tempo, potessero essere coperti senza bandire altri concorsi.

Potrei ancora fare parecchie altre raccomandazioni, ma non voglio intrattenere più oltre il Senato.

Accennerò al Consiglio di disciplina: per esempio può accadere che qualche membro del consiglio abbia un grado inferiore al giudicabile; sarebbe bene cercare di evitare questo inconveniente. Mi sembra anche che non vi sia la necessità di inviare dinanzi al Consiglio di disciplina i funzionari che devono essere messi a riposo per ragioni di salute o di età; perchè per i funzionari messi a riposo per ragioni di salute decide una particolare Commissione sanitaria nominata regolarmente, e per le ragioni di età c'è la fede di nascita e non occorrono altri accertamenti.

Voglio ancora accennare ad una raccomandazione che entra un po' nel campo finanziario, giacchè interessa i comuni; su di essa richiamo l'attenzione del ministro delle finanze.

L'articolo 303 del Testo Unico sulle finanze locali stabilisce che l'avanzo di amministrazione non può essere applicato ai bilanci comunali se non quando risulta dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dal prefetto. Su questo siamo tutti perfettamente d'accordo. Ma l'articolo dice ancora « a misura che viene ad essere realizzato ». Ora sapete che cosa è il bilancio comunale, che cosa è l'avanzo di amministrazione che viene fuori dalla differenza tra il totale delle somme che si sono incassate, a cui vanno aggiunti i residui attivi, e le somme che si sono spese e i residui passivi, per cui l'avanzo di amministrazione è il risultato di una tale massa di cifre che sarebbe impossibile ricercare quando l'avanzo si è realizzato. Allora io vorrei, a vantaggio anche dei comuni e dei contribuenti (perchè l'avanzo di amministrazione conferito al bilancio diminuisce l'onere dei contribuenti), che questa ultima parte, « a misura che l'avanzo sarà realizzato », fosse soppressa.

E vorrei parlare ancora di una questione che pure è di una certa importanza, quella delle contravvenzioni edilizie, che ha subito tanti mutamenti e che nel 1928 fu portata al massimo di 2000 lire. Ora succede che molti costruttori poco coscientiosi mettono le 2000 lire in bilancio, a fondo perduto, e poi costruiscono ad onta dei regolamenti edilizi. Ora, se si stabilisse che questa multa per le costruzioni

edilizie può arrivare anche al valore della costruzione abusivamente compiuta, si potrebbe porre un freno a questi costruttori poco coscienziosi, che determinano anche degli sconci edilizi.

Osservo finalmente che l'istituto dei revisori dei conti non ha più ragione di essere. Oggi il revisore dei conti è il prefetto, a meno che non si voglia darne mandato alla Consulta.

Inoltre, ed è questa l'ultima mia raccomandazione, desidererei che si stabilissero nettamente delle norme per la contabilità del patrimonio dei comuni. Il patrimonio dei comuni ha una contabilità molto trascurata, forse perchè non sono dettate delle norme precise per la sua valutazione. Voi sapete che il patrimonio dei comuni è di tante qualità che il suo valore può essere diverso a seconda che il bene è destinato ad un uso piuttosto che ad un altro.

Il fatto che i servizi affidati ai comuni e alle provincie sono quelli che toccano più da vicino la vita dei cittadini, toccano l'istruzione dei bambini, la beneficenza, la cultura, la manutenzione delle strade, la nettezza urbana, la polizia urbana, la sistemazione edilizia, l'igiene dei cittadini, e che sono quelli che danno veramente le caratteristiche della civiltà e del progresso di un popolo, ci insegna di quale importanza sia la legge comunale e provinciale, e perchè il Fascismo vi abbia data la sua impronta con riforme così radicali e profonde. Il Fascismo ha messo il dito sulla piaga quando ha voluto che i comuni avessero una piena ed intera autonomia, che, però, non fosse antitetica con l'interesse dello Stato, ed ha voluto unirli allo Stato, attraverso l'istituto del Podestà, che è scelto dal Governo nominato dal Re, presta funzione gratuita e perciò è indipendente. L'istituto del podestà è una conquista del Fascismo, ha reso grandi servizi al Paese e ne renderà ancora di maggiori via via che il corpo dei podestà si andrà selezionando.

L'Era fascista va tracciando un solco profondo nei comuni. Il Fascismo ha dato, mercè l'interessamento del Capo del Governo, un magnifico impulso a tutti i comuni italiani e questo impulso è constatato non solo da noi ma anche dagli stranieri. I comuni hanno assecondato il Governo, compiendo la maggiore mole di lavori, sempre spinti dal Capo del Governo,

per venire incontro alla disoccupazione. Ed è stata appunto l'opera dei comuni, concorde con quella dello Stato, che ha potuto arginare in Italia le conseguenze della disoccupazione.

Io sono certo, onorevoli senatori, che il Testo Unico della legge comunale e provinciale, che sarà compilato dal Governo del Re, in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge che ci sta dinanzi, sarà veramente un monumento di sapienza amministrativa, tanto che anche gli stranieri vi si ispireranno e così Roma sarà in questo campo ancora maestra (*Applausi*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Onorevoli senatori, l'attuale disegno di legge mi suggerisce anzitutto un'osservazione di carattere generale: quale sarà la portata e il carattere del nuovo Testo Unico? Sarà esso uno dei soliti Testi Unici, che raccolgono e coordinano alla meglio le disposizioni legislative che sono disseminate in una determinata materia? No, io penso che questo Testo Unico debba essere assolutamente diverso, per il suo carattere, da ogni altro. Chi esamina lo stato attuale della legislazione in tema di ordinamento comunale e provinciale trova, da un lato, il Testo Unico del 1915 con le modificazioni del decreto legislativo 30 dicembre 1923; dall'altro, le leggi che dal 1926 in poi hanno creato nuovi istituti: podestà, consulta, rettorato provinciale. Sono due ordini di leggi, che costituiscono due sistemi nettamente distinti tra loro.

Difatti nel 1926, anno memorabile della legislazione fascista, il Regime ha incominciato ad intaccare il sistema, a mutare le basi del vecchio ordinamento. La prima legge istitutiva del podestà, del 4 febbraio 1926, annunzia, nell'ambito del comune, uno dei principî fondamentali del nuovo ordine costituzionale: le maggioranze elettorali non sono depositarie della sovranità: questa appartiene unicamente allo Stato, ed è distribuita tra molteplici organi, che in misura varia ne partecipano non *jure proprio*, ma per delegazione dell'unica fonte, lo Stato.

S'inizia così la riforma, di carattere istituzionale; dell'ordinamento comunale e provinciale. Attraverso successive rapide tappe, si giunge alla trasformazione profonda del comune e della provincia. Vi si giunge con leggi,

che hanno carattere frammentario, che costruiscono a grandi linee i nuovi istituti. È naturale che nella prima attuazione non vi possa essere un ordinamento perfetto. Quando s'incomincia l'opera di ricostruzione, non bisogna codificare; anzi è bene che le leggi abbiano delle lacune, perchè anche esse servono a rendere la legge più elastica e più adattabile alla realtà.

Ora il collaudo della esperienza è venuto. Gli istituti nuovi hanno funzionato dimostrando la loro vitalità, la loro aderenza e rispondenza alle condizioni ed esigenze della vita amministrativa locale. È giunto il momento in cui le lacune e le incertezze delle nuove leggi debbono sparire e occorre procedere ad un coordinamento, che unifichi le varie norme in un sistema logico ed attuale.

Ma il sistema delle nuove leggi è, nella sua stessa essenza, nel suo spirito, inconciliabile con l'ordinamento del Testo Unico del 1915.

Di qui la necessità che il nuovo Testo Unico non sia un rimpasto di vecchie e nuove disposizioni. Il sistema solito di compilazione dei Testi Unici è quello di prendere per base la legge di più ampia e sistematica portata, che è per lo più quella anteriore nel tempo, ed inserirvi le disposizioni particolari e successive disseminate in altre leggi.

Qui il metodo deve essere capovolto.

Le disposizioni del Testo Unico del 1915, stratificazioni di tante leggi, sono in massima parte incompatibili con le nuove. Il Testo Unico del 1915 è oggi un enorme anacronismo. I richiami alle sue disposizioni sarebbero rievocazioni di un ordinamento superato e contrastante con la realtà attuale.

Bisogna dunque prendere per base le ultime leggi, quelle leggi del Fascismo che creano nuovi istituti, svilupparne i principi basilari e portarli alle logiche conseguenze. Bisogna lasciare da parte il più possibile il Testo Unico del 1915 e comporre in un insieme organico la creazione del Fascismo, che è, anche in questo campo, originale e profonda.

Non bisogna credere che il mutamento sia avvenuto nelle sole parti che riguardano i nuovi istituti; esso è in realtà più vasto di quanto a prima vista appaia. Prendo ad esempio un istituto che è rimasto, la Giunta provinciale amministrativa. In apparenza essa è ben poco cambiata. Resta la composizione mista, in

parte burocratica e in parte elettiva. Restano le medesime attribuzioni. Ma, se si guarda in fondo, l'elemento elettivo ha diversa origine e diverso significato. Del pari la funzione tutoria ha un carattere essenzialmente diverso. La Giunta provinciale amministrativa era nel vecchio sistema un ponte di passaggio tra l'autonomia locale, fondata sulla base elettorale e l'autorità governativa. La composizione mista aveva un significato di compromesso, di mezzo termine: la Giunta era un organo eclettico, non era più il solo elemento elettivo, non era ancora l'autorità governativa.

Tali concetti sono superati. La Giunta provinciale amministrativa è semplicemente un organo di integrazione, che assicura obbiettivamente il ponderato esame della convenienza e della opportunità degli atti più importanti delle amministrazioni locali. La sua composizione non rispecchia l'opportunità politica di contemperare due elementi contrapposti, ma risponde soltanto alla necessità di adattare l'organo alla funzione e di assicurargli la maggiore capacità di adempimento del compito affidatogli.

Dopo queste considerazioni di ordine generale, passo ad alcuni particolari argomenti.

Comincio dal podestà. L'istituzione del podestà è il fulcro dell'attuale ordinamento comunale. È un istituto che si distacca nettamente, per la sua stessa essenza, da quello del sindaco del vecchio Regime, che aveva l'investitura dal Consiglio comunale, che a sua volta era eletto col suffragio popolare.

Eppure la legge che istituisce il podestà non ne definisce direttamente la funzione, e si riporta alla legge comunale e provinciale e alle attribuzioni che essa conferiva al sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale. Questi organi sono morti; è finito tutto un mondo municipale al quale essi si collegavano; tuttavia rivivono nella formula che definisce i poteri del podestà. Siffatta incongruenza teorica porta incongruenze pratiche: il podestà emette diverse specie di atti, diverse nella forma, nella qualità di erede del sindaco e di erede della Giunta e del Consiglio comunale, qualità ereditaria che non gli si può riconoscere senza beneficio di inventario.

Ancora: che valore avrà l'articolo 128 del Testo Unico 1915, che dichiara essere il sindaco

capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale del Governo? Questa doppia e quasi contrapposta qualità aveva un senso quando la fonte del potere municipale era l'elezione. Ma oggi il podestà non può avere che una sola qualità: di ufficiale del Governo, preposto dal Governo alla direzione della amministrazione comunale.

Questo principio va perfettamente d'accordo con quello della nuova legge sui segretari comunali, che definisce il segretario come *funzionario dello Stato*.

Sorge ora la difficoltà di stabilire nettamente la posizione del segretario comunale. Egli dipende dal podestà e dipende anche dal prefetto. Non essendo attualmente stabilito — e non credo debba stabilirsi — un rapporto di gerarchia tra il podestà ed il prefetto, questo punto delicato della posizione giuridica e gerarchica del segretario comunale deve essere regolato in modo preciso e definitivo.

L'istituto podestarile, nel suo normale assetto, è costituito, oltrechè dal podestà, dal vice podestà e dalla Consulta. Le relative disposizioni richiedono necessarie integrazioni e, a mio modesto avviso, qualche modificazione.

In un periodo transitorio si spiega come, volendosi saggiare il pratico funzionamento del vice podestà, si sia limitata la possibilità della sua nomina in una parte soltanto dei comuni.

Ma la continuità ed importanza della funzione podestarile e la molteplicità delle sue attribuzioni richiedono la collaborazione di altra persona; ed a questa necessità opportunamente risponde un ufficio di carattere permanente, qual'è quello del vice podestà. Nell'ordinamento definitivo esso dovrebbe essere esteso a tutti i comuni; ma ciò che comunque è da eliminarsi, è la facoltatività della nomina del vice podestà. Se per i comuni minori si vuole evitare, per la maggiore difficoltà della scelta, la nomina del vice podestà, occorre almeno stabilire in quali comuni deve esservi, e in quali no; occorre insomma una norma di carattere tassativo, che importi certezza di applicazione.

Anche la Consulta attende il suo completo, organico assetto. Parto dalla premessa che la esperienza abbia dimostrato l'utilità dell'istituto e la possibilità del suo funzionamento. Questo organo collegiale serve ai fini non solo della collaborazione, ma anche del controllo del podestà; serve altresì come un tramite,

un mezzo di informazione e d'intesa tra il podestà e gli amministrati, togliendo il podestà da un isolamento che non è scevro d'inconvenienti e di pericoli, dato che al podestà compete tutto il governo del comune. Posta questa premessa, bisogna venire alla conseguenza che non sia da mantenersi l'attuale situazione, per cui la Consulta è obbligatoria soltanto nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione eccedente i 20.000 abitanti, e facoltativa negli altri. Un istituto che è ritenuto utile alla pubblica cosa, non consente una applicazione a metà; ed è da ripetere l'osservazione fatta a proposito del vice podestà: e cioè che quanto tocca l'ordinamento interno del comune non possa essere lasciato nella incertezza, come avviene quando l'applicazione di una norma è semplicemente facoltativa.

Da un punto di vista teorico la Consulta, come il vice podestà, dovrebbe estendersi in tutti i comuni. Comunque gli attuali limiti posti per la obbligatorietà della Consulta sono troppo alti. Senza gravi difficoltà pratiche l'obbligatorietà della Consulta potrebbe stabilirsi nei comuni che eccedono i 10.000 abitanti ed in quelli di cui parla l'articolo 5 della legge del 1928 sui segretari comunali: nei comuni, cioè, che sono stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, e sedi di importanti uffici pubblici o centri di notevole attività industriale e commerciale.

Anche la competenza della Consulta merita di essere riveduta. Essa è ora stabilita in modo diverso per varie categorie di comuni. Questa diversità di competenza non è fondata su ragioni plausibili; non si comprende perchè nei comuni medi, da 20.000 a 100.000 abitanti, la Consulta abbia a pronunziarsi su un numero assai più ampio di atti che nei comuni minori. Forse sarebbe miglior cosa unificare la competenza della Consulta per tutti i comuni. La ripartizione dei comuni in tante classi, che si ripete a tanti effetti, dovrebbe eliminarsi, ai fini della semplicità dell'ordinamento.

L'onorevole relatore ha fatto notevoli proposte in ordine alla Consulta: pubblicità delle sedute, facoltà ai consultori di rivolgere interrogazioni al podestà, alle quali questi dovrebbe rispondere anche in pubblica seduta; attribuzione in qualche caso deliberativa e non sem-

plicemente consultiva della Consulta, specialmente nel caso di conto consuntivo e di conto del tesoriere. Io non condivido il pensiero del relatore su questo punto. Temo che queste proposte modificherebbero il carattere della Consulta, la farebbero avvicinare un poco al vecchio Consiglio comunale, che, come ben ricorda lo stesso relatore, talvolta paralizzava, piuttosto che condurre attivamente l'amministrazione. Nè deve pensarsi che nella approvazione del conto il podestà sia giudice e parte; perchè veramente il giudizio è rimesso al Consiglio di prefettura.

Riordinare, insomma, e rinvigorire l'istituto podestarile, sì; ma non mutare la sostanza ed il carattere dei rapporti tra gli organi che ora la costituiscono.

Particolare importanza ha il punto del controllo, perchè esso definisce i limiti della autonomia comunale, la posizione del comune di fronte allo Stato. La legislazione fascista, è bene ricordarlo, mantiene nel suo principio fondamentale l'autonomia comunale e mantiene nelle linee generali i limiti dell'autonomia stessa, che è una autonomia controllata. Innovazioni però non sono mancate in questa delicatissima materia, innovazioni che sollevano problemi di indole tecnica e di indole pratica.

Come è noto, vi sono due specie diverse di controllo: quello di merito e quello di legalità; il Testo Unico del 1915 attribuiva l'uno alla Giunta provinciale amministrativa, l'altro al prefetto. La riforma del 30 dicembre 1923 muta le norme del controllo di merito, che prima erano uniformi per tutti i comuni; e sottrae con l'articolo 64 alla approvazione tutoria alcune deliberazioni, secondo certi limiti di valore, distinguendo i comuni in cinque classi in base alla popolazione. Il concetto ispiratore è di diminuire l'ingerenza della autorità tutoria rispetto ai comuni maggiori.

Tale concetto è plausibile: perchè è eccessivo sottoporre le grandi amministrazioni comunali per molti minuti atti ad una tutela, che finisce per essere ingombrante. Bisogna considerare che l'importanza dell'atto è relativa alla importanza della gestione e che è una esigenza da tempo avvertita di ridurre l'ingerenza dell'autorità tutoria sui grandi comuni. L'uniformità non costituisce parità di trattamento, quando le condizioni obbiettive sono diffe-

renti. La funzione tutoria, insomma, deve adattarsi alle diverse condizioni nelle quali si svolge l'amministrazione dei diversi comuni. Ma questo criterio, adottato nel 1923, è stato abbandonato dalle leggi successive, che non fanno più richiamo alla disposizione del ricordato articolo 64.

Invece sorge una distinzione in ordine alla vigilanza esercitata dal prefetto. Egli deve in alcuni casi *approvare* la deliberazione del podestà, in altri casi apporvi un *visto di legittimità*.

Queste due forme di controllo prefettizio sono regolate così: nei piccoli comuni, non eccedenti i 5.000 abitanti, il prefetto deve approvare le deliberazioni del podestà tutte le volte che non occorra l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nei comuni oltre i 20.000 abitanti il prefetto approva alcuni atti, ne vista alcuni altri; nei comuni oltre i 100.000 abitanti il prefetto non interviene che col visto di legittimità. Per i comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti nulla è detto dalla legge.

Ora tutto questo insieme di norme, che ho cercato di riassumere, è assai complicato.

Basterebbe leggere l'articolo 11 della legge 2 giugno 1927, che distingue appunto due classi di comuni, che parla di approvazione e di visti di legittimità del prefetto, che richiama l'articolo 13 della legge del 1926, il quale a sua volta richiama il Testo Unico del 1915, per convincersi anzitutto della necessità di semplificare le disposizioni regolatrici di questa materia.

La sfera di autonomia dei comuni e il potere di controllo abbisognano di essere regolati con formule semplici rispondenti a principi chiari e rigorosamente logici.

Inoltre lo sdoppiamento del controllo prefettizio nelle due forme di approvazione e di visto di legittimità non è cosa congrua e genera complicazioni e forse confusioni. Si parla di un *visto di esecutorietà* del prefetto che potrebbe essere negato per motivi di *merito*. Sembra una cosa di mezzo tra visto di legittimità e approvazione. Invece, a ben considerare, che cosa in sostanza significa un visto di esecutorietà, quando può essere negato per motivi di merito? Significa che il controllo si può sempre estendere *al merito*; significa che il prefetto

esplica, per gli atti non soggetti per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un potere di natura identica a quello della Giunta stessa. Una disposizione di tal genere avrebbe una portata più grave delle disposizioni attuali, perchè mentre ora i comuni maggiori sono soggetti al controllo della autorità prefettizia per la semplice legalità degli atti, si verrebbe invece a stabilire che nessuna deliberazione podestarile avrebbe carattere definitivo senza una integrazione di volontà o da parte della Giunta o da parte del prefetto. È logico tutto ciò mentre si dovrebbe tendere a limitare, di fronte ai vari comuni, i controlli attuali? Ed è logico attribuire a due organi così diversi come la Giunta provinciale amministrativa ed il prefetto una funzione di controllo sostanzialmente identica, ed esercitata dalla Giunta per gli atti più importanti, dal prefetto per gli atti meno importanti?

Non è miglior cosa che il prefetto assicuri, in una sfera più alta e più ampia di quella nella quale agisce l'autorità tutoria, che l'autonomia comunale resti nei limiti della legalità?

Concludo su questi punti particolari esprimendo i seguenti voti: che l'istituto podestarile e la figura del segretario comunale siano meglio definiti; che siano estesi alla massima parte dei comuni il vice podestà e la Consulta; che la Consulta sia rinvigorita nella sua funzione e unificata nella sua competenza; che la materia nei controlli sia semplificata; che l'ingerenza della Giunta provinciale amministrativa sia graduale secondo l'importanza dei comuni; che al prefetto sia attribuita la funzione generale di vigilanza giuridica.

Onorevoli senatori, si è parlato, nell'altro ramo del Parlamento, dell'*azione popolare* e taluno ha osservato che essa non merita l'ostracismo; altri ha sostenuto che l'azione popolare deve essere aggiornata.

Ma veramente l'azione popolare è un residuo di antiche concezioni, non bene innestato nel diritto moderno. In diritto romano essa aveva vasta applicazione, perchè suppliva alla mancanza di organi appositi che agissero in difesa di pubblici interessi. Nel diritto moderno la difesa e la rappresentanza degli interessi pubblici è assicurata in un sistema complesso di istituti; onde manca la ragione fondamentale che giustificava siffatta azione.

È poi da considerare che il principio del diritto romano: *reipublicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere*, è quasi capovolto. L'azione popolare è soggetta a tante cautele e discipline, colla necessità dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e del parere dell'autorità comunale, con l'onere delle spese in caso di soccombenza, che non già moltissimi ma pochi o nessuno è incitato ad esperire tale azione.

Praticamente l'azione popolare era un ramo secco. Essa aveva una qualche giustificazione teorica quando le amministrazioni locali, stante il loro carattere partigiano, potevano talvolta costituire non una tutela, ma un pericolo per gli interessi generali. L'azione popolare serviva allora come una valvola di sicurezza, per quanto di dubbio funzionamento. Ma ora l'azione popolare ha perduto anche questa giustificazione. Meglio è far cadere un istituto che è morto da un pezzo.

Vorrei, ora, dopo le osservazioni che ho esposte da un punto di vista giuridico, aggiungere alcune considerazioni che questo disegno di legge fa sorgere sotto un punto di vista più alto, politico e costituzionale. Esso segna una altra tappa sulla via delle grandi trasformazioni istituzionali attuate dal Regime.

L'antico ordinamento dei comuni e delle provincie era una delle espressioni dello Stato demo-liberale. Gli Enti autarchici territoriali erano tanti piccoli Stati, fatti ad immagine e somiglianza di quello più vasto, entro cui vivevano in non troppa concordia di intenti. Anche la provincia ed il comune avevano le loro piccole Camere, che dalla elezione ripetevano la fonte e la giustificazione del loro potere.

La tendenza dottrinale e politica era volta alla affermazione ed alla estensione della autonomia locale che, intesa come autogoverno, si chiamava *decentramento istituzionale*. Il decentramento istituzionale era una specie di dogma. Si pensava a creare il più vasto decentramento istituzionale della regione. Era questa una tendenza disgregatrice, che si accentuava con la progressiva debolezza dello Stato. La base elettiva degli Enti locali aveva per conseguenza la possibilità di creare vere antitesi con lo Stato; poichè, data la diversità del corpo elettorale, le maggioranze dei Consigli provinciali o comunali avevano talvolta ten-

denze politiche divergenti da quelle impersonate dal Governo centrale, espressione della maggioranza della Camera. Si ricordano da tutti i comuni rossi, che il Governo centrale non riusciva ad infrenare nelle loro corse pazze alle spese pubbliche.

Tutto ciò doveva cadere con la formazione del nuovo Stato creato dalla Rivoluzione.

Con le leggi sul Primo Ministro, sul Gran Consiglio, sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche, sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, si è affermato un nuovo ordine costituzionale. Dalla decadenza e dallo sgretolamento del parlamentarismo scaturisce lo Stato accentrato, rigorosamente gerarchico, che coordina in una sintesi potente tutti gli istituti pubblici e tutte le forze sociali e tutti li indirizza, senza possibilità di deviazioni, ai fini supremi della società nazionale.

Questo Stato nuovo si è proiettato dal centro alle circoscrizioni locali.

La provincia e il comune rimangono, nella loro essenza di Enti che rappresentano gli interessi di collettività minori, distinti da quelli della collettività nazionale. Non è distrutta l'autonomia; non è soppressa la rappresentanza; ma l'autonomia non è autogoverno, nè la rappresentanza si esprime col suffragio popolare. Il problema fondamentale dell'amministrazione locale è risolto organicamente; poichè è assicurata l'attività delle provincie e dei comuni nell'ambito e per i fini ad essi spettanti; ma è esclusa, in radice, la possibilità di ogni contrapposizione allo Stato. Abolita la investitura elettoralistica delle autorità locali e sostituita con la nomina da parte di quello stesso potere che assicura il coordinamento di tutte le attività nel limite insuperabile della legge, muta la posizione, mutano i rapporti tra le amministrazioni locali e l'autorità governativa. I podestà e i presidi sono posti, senza diaframmi di Consigli, a contatto diretto del prefetto. E questi è veramente il rappresentante del potere centrale, che estende la sua autorità non solo nelle amministrazioni comunali e provinciali, ma su tutte le pubbliche amministrazioni che è non solo il capo burocratico, ma l'autorità la quale, posta anche alla presidenza del nuovo organo corporativo locale, coordina effettivamente e indirizza tutte

le forme di attività, domina la vita politica, amministrativa e sociale della provincia.

Così si è realizzato, anche nell'ambito delle circoscrizioni locali, l'imperativo categorico del Duce: tutto nello Stato, nulla fuori, nè contro lo Stato.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge di un solo articolo, questa semplice delega per un Testo Unico, ha dunque, in realtà, una vasta portata, una significazione profonda. Esso consacra, in uno dei settori più importanti della vita pubblica, i postulati e i risultati della Rivoluzione, che ha impresso ormai una traccia incancellabile e inconfondibile in tutti gli istituti pubblici, in ogni campo di attività della Nazione. (*Applausi e congratulazioni*).

PIRONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Onorevoli colleghi, dopo che il campo della discussione è stato largamente mietuto dai due egregi colleghi che mi hanno preceduto, a me non rimane che fare alcune modeste e brevi osservazioni, principalmente di carattere pratico.

Il Testo Unico, per la cui formazione si dà al Governo del Re una delegazione più ampia dell'ordinaria, è il quinto della serie: il primo fu quello del 1889, il secondo del 1898, il terzo del 1908 ed il quarto del 1915. Un altro era stato preparato poco prima dell'avvento del Regime fascista, ma non ebbe corso, perchè il Consiglio di Stato trovò che in alcune disposizioni si era legiferato; cosa che può facilmente accadere perchè, quando si formano i testi unici, non si può talvolta resistere alla tentazione di adattare le disposizioni già esistenti alla esperienza fatta ed alle esigenze dei tempi. Perciò questo disegno di legge opportunamente dà al Governo non solo la facoltà di coordinare, ma anche quella di integrare e di modificare. Ed io credo che, con le integrazioni e modificazioni, si potrà largamente attuare il concetto propugnato dal senatore Gatti, che cioè questo Testo Unico debba essere essenzialmente diverso da quelli che lo hanno preceduto.

Ciò premesso, passando ad esaminare la relazione del nostro egregio collega, mi permetterò, come del resto hanno già fatto gli oratori che mi hanno preceduto, di dissentire da alcune delle sue proposte. E comincio da

quella della pubblicità delle sedute della Consulta, con diritto d'interrogazione. Credo che se si adottasse questo procedimento, non si farebbe altro che ripristinare, senza utilità alcuna, gli aspetti meno simpatici degli antichi consigli comunali e provinciali, quando le loro aule si trasformavano quasi in aule parlamentari.

Circa l'altra sua proposta, relativa ai vice-podestà, osservo che normalmente non si potrebbe attuare in tutti i comuni; ci sono dei comuni in cui forse a stento si riesce a trovare una persona capace di fare il podestà: ci vuole quindi una limitazione, come dichiarò anche l'on. Arpinati alla Camera.

Ritengo poi assolutamente inaccettabile la proposta del relatore che la Consulta possa dispensare il podestà dal chiedere il suo voto nei casi di urgenza. Non credo che un organo consulente possa fare simili dispense: sarebbe lo stesso che il Consiglio di Stato potesse dispensare il Governo dal chiedere il suo parere nei casi in cui la legge lo prescrive.

Vi è però un punto della relazione che può fare qualche impressione, ed è quello che riguarda l'approvazione del conto. Il relatore dice: poichè nell'approvare il conto si possono rilevare irregolarità a carico dell'Amministratore, che è il podestà, allora questi verrebbe ad essere giudice in causa propria, e verrebbe a giudicare delle proprie responsabilità. E quindi il relatore, in questo caso, vorrebbe concedere alla Consulta il potere deliberativo invece che consultivo.

A me pare che questa obiezione sia superabile, perchè il conto lo rende il tesoriere, ed il podestà approva il conto del tesoriere. All'accertamento delle responsabilità provvede il Consiglio di prefettura, ed eventualmente la Corte dei conti.

E qui bisogna ricordare che il Regio decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 2289, ha bene organizzato questa materia dell'accertamento delle responsabilità contabili, disponendo che le cause di responsabilità si possano iniziare di ufficio, o su richiesta dell'autorità di vigilanza, od anche *su istanza di qualsiasi contribuente*, e possono essere decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto. E qui mi si permetta di aprire una parentesi. L'azione popolare, di cui si è discusso pro e contro nell'altro ramo del Parlamento, anche per il

modo com'era organizzata nella legge comunale e provinciale, non ha avuto quasi alcuna applicazione.

L'azione popolare entrò con grandi speranze nella legge comunale e provinciale del 1889, e da essa fu trasportata in quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Essa si fondava sul famoso principio: *reipublicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere*.

Ma il fatto è che in Italia non si sono trovati contribuenti disposti a difendere, a loro rischio e pericolo, le ragioni del comune. Quest'azione ha funzionato soltanto nel contenzioso elettorale, dove non costava nulla, perchè tutti gli atti si facevano senza spesa.

Se quindi si sopprime l'azione popolare, nessuno se ne accorgerà. Io ritengo però che debbano mantenersi quelle forme di azioni popolari che attengono al controllo finanziario e che sono state conservate anche nel Testo Unico delle leggi sulla finanza locale, promulgato il 14 settembre 1931: tali il ricorso che ciascun contribuente può presentare alla Giunta provinciale amministrativa ed eventualmente al ministro dell'interno contro l'applicazione delle sovraimposte; e il ricorso che ciascun contribuente può presentare contro i ruoli, non solo nei riguardi della propria tassazione, ma per far tassare giustamente quelli che sono stati indebitamente esonerati o insufficientemente colpiti.

Il terzo caso riguarda le cause della responsabilità contabile, a norma del ricordato decreto-legge del 1925.

L'on. Mazzoccolo si rammarica anche che il povero podestà adesso rimanga solo responsabile e che del ragioniere non si parli affatto, mentre la responsabilità dovrebbe colpire anche il ragioniere. Devo credere che all'on. Mazzoccolo siano sfuggite quelle disposizioni del Testo Unico sulla finanza locale che hanno integrato le norme del decreto del 1925 sulla responsabilità contabile, estendendola anche al ragioniere e al segretario del comune (articoli 316 a 318). Di più quel Testo Unico ha esteso la responsabilità anche ad altri casi non previsti dalla legge comunale e provinciale; uno di essi è quello, contro cui è insorto il senatore Broccardi, riguardante gli avanzi di amministrazione.

È noto che una delle abitudini delle amministrazioni locali era quella di pareggiare il bilancio, iscrivendo somme fantastiche per avanzi ipotetici, e di impegnare spese e fare pagamenti su quegli avanzi inesistenti. Giustamente il Testo Unico ha detto di no: di avanzi voi non potete disporre se non a misura ed in quella misura in cui siano stati realizzati. L'on. Broccardi vorrebbe abrogata questa disposizione, ma io in ciò dissento risolutamente da lui.

A fianco di questa responsabilità contabile vi è poi una responsabilità civile, disciplinata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per cui se un amministratore o un impiegato, con dolo o colpa grave, reca danno all'ente, la Giunta provinciale amministrativa può, o di ufficio, o su richiesta dell'autorità di vigilanza, accertare approssimativamente l'importo del danno e indicare quali persone ne appaiano responsabili. Questa pronunzia della Giunta provinciale amministrativa serve poi per prendere provvedimenti conservativi, salva l'ulteriore procedura in sede giudiziaria ordinaria (articoli 107 a 112). Ora io esprimo modestamente il voto che anche per questa responsabilità civile sia ammessa la possibilità di promuovere il giudizio *sopra istanza di ciascun contribuente*, come avviene per la responsabilità di carattere contabile.

Ed ora vorrei dire qualche parola a proposito dei controlli e dei ricorsi.

È noto al Senato quanto sia difficile, spesse volte, accertare se un provvedimento abbia, o no, carattere definitivo, e questo ai fini della via da seguire nel ricorso. Lo stesso legislatore si è mostrato consapevole di questa difficoltà, tanto che la legge dell'8 febbraio 1925, n. 88, ha autorizzato le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato a rimettere in termine i ricorrenti, quando per errore scusabile abbiano prodotto ricorso contro un provvedimento che non aveva carattere definitivo.

La raccomandazione, che voglio fare, è che nella compilazione del Testo Unico si cerchi, quanto più sia possibile, di eliminare ogni dubbio sulla definitività o non definitività dei provvedimenti.

Il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,

aveva seguito questo sistema: aveva deman- dato ai sotto-prefetti tutte le attribuzioni che prima avevano i prefetti; contro i provvedimenti dei sottoprefetti era aperto ricorso al prefetto e i provvedimenti del prefetto erano definitivi. Il rigore del sistema portava però la conseguenza di dover istituire le sottoprefetture, anche nei capoluoghi di provincia; ma ciò non si potè fare, e per ragioni di semplicità e di economia si addivenne, anzi, alla soppressione di tutte le sottoprefetture: così si è ritornato, quanto ai ricorsi, allo stato di prima.

Poi sono venute le leggi podestarili del febbraio e del settembre 1926, che hanno adottato queste norme: sempre quando non occorra l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa sono soggette all'*approvazione* del prefetto, per i comuni fino a ventimila abitanti, tutte le deliberazioni dei podestà; per i comuni da 20 mila a 100 mila abitanti, tutte quelle deliberazioni che, secondo l'antico ordinamento, erano di competenza dei Consigli comunali; invece, per i comuni aventi una popolazione superiore ai 100 mila abitanti, le deliberazioni, non soggette all'approvazione dell'autorità di tutela, vanno sottoposte soltanto al *visto di legittimità* del prefetto.

È un sistema alquanto complicato e che dà luogo a varie questioni. Si deve mantenere al prefetto il potere di annullare una deliberazione contraria alla legge? Su questo punto non ci può essere dubbio; se la deliberazione contiene una violazione di legge, deve poter essere annullata.

In secondo luogo, bisogna o no stabilire un termine entro il quale il prefetto debba dichiarare se approva o non approva la deliberazione? Io credo che ciò sia una necessità assoluta; se, infatti, si volesse applicare in tutto il suo rigore il principio che le deliberazioni soggette ad approvazione non diventano esecutive se non quando questa sia intervenuta, data la grande massa di deliberazioni che ora devono andare all'approvazione del prefetto, sarebbe seriamente intralciato il funzionamento delle Amministrazioni.

Bisogna quindi assegnare al prefetto un termine per pronunciarsi; decorso questo termine, dovrebbero diventare esecutive le deliberazioni, purchè non soggette ad approva-

zione tutoria, ma solamente ad approvazione prefettizia; salvo al prefetto di sospenderne l'esecutorietà con una semplice richiesta d'informazioni o di documenti.

Terzo punto: quale è il carattere di questa approvazione prefettizia? Il Consiglio di Stato, in adunanza generale ed in sede giurisdizionale, ha dichiarato che questi provvedimenti prefettizi, sia che approvino o che neghino l'approvazione, sono definitivi e quindi non altrimenti impugnabili che o in via straordinaria al Re o in via giurisdizionale.

Invece, secondo il sistema attuale, le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, in sede di tutela, non sono provvedimenti definitivi, perchè contro di esse la legge espressamente consente agli enti, ai prefetti ed agli interessati, di ricorrere al Governo del Re.

A me sembra che nel nuovo Testo Unico convenga togliere questa diversità che c'è, agli effetti dei ricorsi, tra l'approvazione prefettizia e quella della Giunta. Sarebbe bene, per esempio, stabilire che le deliberazioni dei podestà, munite dell'approvazione, sia del prefetto, sia della Giunta provinciale amministrativa, siano provvedimenti definitivi e che quindi contro di esse non si possa altrimenti ricorrere che in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re; invece, contro il diniego di approvazione, così del prefetto come dell'autorità di tutela, dovrebbe essere ammesso il ricorso in via gerarchica. Questo, a mio modesto avviso, potrebbe essere un sistema organico, che eliminerebbe molte incertezze. Dico molte, ma non tutte; perchè lo stesso decreto del 1923 dispone poi che contro i provvedimenti del prefetto, *che non siano definitivi*, è ammesso il ricorso al ministro dell'interno. Quindi sorge la questione: quali sono i provvedimenti prefettizi, che non hanno carattere definitivo? Certo non è possibile prevedere tutti casi; ma ogni qual volta nel Testo Unico si faccia espressa menzione di un provvedimento prefettizio, sarebbe bene dire se esso sia o no definitivo; questa dichiarazione ridurrebbe i dubbi che spesso si presentano.

Un altro punto, che ha richiamato la mia attenzione, è quello riguardante la materia contrattuale. Basta leggere gli articoli 52 e 54 del decreto del 1923, che disciplinano al materia, per vedere come non sia facile orien-

tarsi fra quelle formule complicate, che si prestano a sofistiche interpretazioni circa la necessità, o meno, del parere del Consiglio di prefettura, dell'autorizzazione prefettizia alla licitazione o trattativa privata, del visto di esecutorietà.

Su questo punto, bisognerebbe semplificare, prima di tutto, la classificazione dei comuni: ad imitazione di quello che si è fatto nel Testo Unico sulla finanza locale, sarebbe bene adottare possibilmente una classificazione unica a tutti gli effetti. Converrebbe altresì togliere quella specificazione di alienazioni, acquisti, locazioni, appalti di cose od opere, la quale fa sorgere il dubbio, mille volte confutato e sempre rinascente, che non tutti i contratti siano sottoposti a determinate formalità, ma solo quelli che rientrano nelle specie indicate.

Riguardo ai contratti sorge un'altra questione. È noto che i contratti, dopo stipulati, debbono essere sottoposti al visto del prefetto, il quale, per una disposizione che prima era nel regolamento e ora è nella legge, può negare ad essi l'esecutorietà, quantunque li riconosca regolari, per gravi motivi d'interesse pubblico e del comune. Questa è una facoltà discrezionale, di cui il prefetto deve certamente fare un uso molto prudente. Se vi sia fondato sospetto di collusioni o frodi, *nulla quaestio*. Ma quando si tratta di una ragione puramente economica, quando, cioè, dopo che uno ha contrattato onestamente, viene un altro e fa un'offerta migliore, in questo caso, soltanto un vantaggio finanziario assai notevole dovrebbe rendere ammissibile il diniego del visto. Altrimenti si viene a scuotere la buona fede di chi contratta: si viene a punire quasi il concorrente onesto che ha fatto la sua offerta, a beneficio di quello che è rimasto in disparte, per cercare poi di accaparrarsi l'appalto.

E qui si presenta un'altra considerazione. Un articolo di legge stabilisce che il Governo del Re può *in qualunque tempo* annullare atti e provvedimenti, che contengano violazione di legge o di regolamenti generali o speciali. Ora questa disposizione talvolta si applica alla materia contrattuale, e per aiutare, ad esempio, un ente che tardi si accorge di aver fatto un cattivo affare, si va a cercare una violazione di legge a danno dell'altro contraente.

È accaduto che, dopo che il prefetto avea munito di visto un contratto, ciò che dovrebbe far supporre osservate tutte le prescrizioni di legge, siasi rilevata l'omissione di qualche formalità. E allora, per quel vizio di legge e per l'interesse che si aveva all'annullamento, si sono annullate approvazioni, autorizzazioni e visto.

Ora questo, sotto l'aspetto strettamente legale, non fa una grinza, ma può risolversi in una *summa injuria*; e può anche indirettamente nuocere agli enti, scoraggiando le persone di buona fede, se non inducendole ad assicurarsi con un soprappiù di prezzo contro il rischio di un annullamento che può avvenire *in qualunque tempo*. La cosa è tanto più seria, in quanto una recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (25 novembre 1931), annullando una decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha affermato la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a vedere se in tali casi gli atti siano stati legittimamente annullati. Anche su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo.

Onorevoli colleghi, sono stato abbastanza breve e ho detto molto meno di quello che avrei voluto e potuto dire: non mi rimane che di raccomandare alla considerazione del Governo le mie modeste osservazioni. Ritengo che, grazie alla competenza delle persone che attendono al difficile lavoro di compilazione e al parere del Consiglio di Stato, che sarà richiesto, come è prescritto dalla legge, il Testo Unico riuscirà organico, chiaro e preciso, in maniera da assicurare, non solo il retto funzionamento delle Amministrazioni, ma anche la pronta ed agevole difesa dei legittimi interessi dei cittadini.

Ed auguro che ciò che si sta facendo per i comuni e le provincie, e che è stato preannunziato per la sanità pubblica, si faccia presto anche per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali attendono di vedere coordinate ed integrate le provvide riforme promosse e attuate, nei loro riguardi, dal Governo fascista. (*Applausi e congratulazioni*).

LONGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Fra tante proposte, attuate e da attuarsi, una disposizione è rimasta nell'ombra, della quale non si è affatto discusso; ed

è quella dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, che delimita le facoltà del prefetto nella sua amministrazione.

Questo articolo suona precisamente così: « Il prefetto rappresenta il potere esecutivo della provincia ed esercita le attribuzioni a lui demandate. Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami del servizio ».

Ebbene, è in quest'ultimo comma che si cela tutta l'esperienza di decenni di vita amministrativa dello Stato. È veramente in un travaglio di anni che questo articolo ha fornito la base a quegli atti di energia di cui i prefetti hanno potuto disporre, nei momenti più urgenti della loro amministrazione. In virtù di questa disposizione il prefetto, vincolato altrimenti da forme di legge di carattere sistematico, ha potuto più di una volta compiere atti di urgenza. Da questa disposizione trasse esso motivo per limitare le riunioni, che pure sono legislativamente garantite, per sospendere talune attività di giornali, quando ne aveva il coraggio e quando lo si lasciava fare; per sopprimere insomma, temporaneamente, disposizioni inerenti all'attività individuale, pure assicurate dallo Statuto.

Il prefetto si trovava, per questa parte, a maggiore agio del Governo, data la situazione formale in cui questo era posto dall'articolo 6 che gli affida l'esecuzione delle leggi, ma senza sospenderne l'osservanza. Di fronte a questa disposizione lo Stato non aveva altra via di uscita che ricorrendo a norme di principio, quali quelle della consuetudine, o della necessità, e via dicendo. Più sicuro, il prefetto ricorreva invece e ricorre alla disposizione che gli dà la facoltà di ordinare provvedimenti di carattere di urgenza. Ond'è che io sentii più volte un funzionario dello Stato, prefetto e senatore, e che mi fu anche stretto congiunto, ricordare l'ultima parte dell'articolo 3 con compiacenza, come chi sa d'aver qualche volta reso, per esso, un grande servizio allo Stato e all'ordine pubblico; e affermare che esso costituiva il più brillante articolo della legge. Esso era il solo che permetteva qualche volta allo Stato di salvare la sua dignità di fronte alla debolezza in cui lo mettevano gli ordinamenti allora esistenti;

come quando si trattava di sciogliere, a mezzo di decreto, talune associazioni sindacali di assistenza che svolgevano attività diretta ad altri scopi (ricordo le associazioni dei marinai e dei facchini del Porto di Genova); come quando si sospese l'esecuzione di sfratti perchè questa esecuzione non avrebbe impedito a talune persone di trovare collocamento in altre abitazioni, sempre che esse fossero in regola coi contratti.

Non di meno le cose non passarono sempre lisce e vi furono spesso contrasti e difficoltà, derivate appunto da pretese incertezze circa il contenuto della norma. Si sostenne che il prefetto avesse la facoltà di emanare provvedimenti di urgenza, ma a condizione che essi non sospendessero le disposizioni delle leggi esistenti. Essi dovevano muoversi, in altri termini, nella sfera del diritto discrezionale. La quale restrizione, che toglie alla norma ogni pratica efficienza, fu qualche volta accettata in dottrina e in sede giurisdizionale.

Ora mi domando se non sarebbe opportuno che, in occasione della revisione, si chiarisse la portata della disposizione e si dicesse fin dove essa arriva, se essa possa andare anche al di là del diritto obbiettivo, o possa legalmente svolgersi così e come fu quasi sempre interpretato dalla pratica.

Perchè le accennate contestazioni giudiziarie non giovano alla sicura sua applicazione e qualche volta possono porla in pericolo; è sempre un pericolo la possibilità di una decisione contraria; nella migliore delle ipotesi, la litigiosità ne indebolisce il prestigio.

Tuttavia non io domanderò della disposizione alcun ritocco. Essa ha una storia, e qualche volta per desiderio del meglio si potrebbe rischiare di far peggio. Penso però che gioverebbe chiarire, o nella discussione o nella relazione, il carattere definitivo della disposizione, nel senso che nessun provvedimento possa essere sottratto alla disposizione del prefetto tutte le volte che concorrano quei caratteri di urgenza, di temporaneità e di eccezione che il caso reclama. Chi vorrà contestare, sebbene in pratica ciò si sia fatto, chi vorrà contestare al Capo della provincia la facoltà di ordinare il taglio degli alberi di un bosco privato, contro la volontà del privato, se con questo atto si tratti di porre un argine al

fiume, per impedirne il dilagare? Un provvedimento che richiede le accennate condizioni come presupposto della sua legittimità, è certamente provvedimento, in ogni caso, di carattere politico e amministrativo. Giustificato in ogni tempo, esso parrà ancora più giusto oggi, quale concezione che risponde al sistema di uno Stato corporativo.

La disposizione resti dunque qual'è; ma si dichiari nettamente dal Governo, in via interpretativa, che per ciò appunto deve intendersi quale la tradizione, l'esperienza e la saggezza, attraverso un lungo ordine di anni, ce l'hanno tramandata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore e al Governo.

MAZZOCOLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOCOLO, *relatore*. Onorevoli senatori. Farò una dichiarazione che vi farà piacere. Oggetto del voto del Senato su questo disegno di legge si è di consentire al Governo i poteri straordinari che esso domanda per coordinare le leggi vigenti sulla amministrazione comunale e provinciale, e in questa coordinazione avere anche la facoltà di modificare e di integrare le disposizioni vigenti.

Su questo punto io penso che debba limitarsi il mio compito, perchè, su le altre numerose e in buona parte sagge ed opportune proposte fatte dai vari oratori che hanno preso parte alla discussione — poichè su di esse il Senato nessun voto deve pronunciare —, io credo che il relatore non abbia l'obbligo di interloquire.

Mi limiterò quindi soltanto a dire qualche parola a giustificazione di qualcuna di quelle mie proposte che sono state oggetto delle critiche dei colleghi.

Il Testo Unico della legge comunale e provinciale fu prescritto dal decreto-legge del 1923. Fu rinnovato l'invito al Governo di fare il detto Testo Unico con leggi successive; ma giustamente il Governo non ha potuto farlo prima di ora, per la necessità di maturare l'importante riforma che esso ha attuata con l'ordinamento podestarile, con quello del rettorato provinciale e col riordinamento di tutta l'amministrazione locale, e per la necessità di esaminare i risultati di questa riforma che ha dato prova eccellente e confortevole.

Il Testo Unico che dobbiamo votare è eccezionale, diverso da tutti gli altri; più che un testo unico costituisce una delegazione legislativa, limitata solo dall'obbligo che il Governo stesso ha assunto e dichiarato nella relazione presentata al Senato, cioè di limitarsi a svolgere i principi delle leggi fondamentali vigenti in questa materia.

Può domandarsi se è necessario concedere al Governo questa facoltà di integrazione e di modificazione. A me pare che questa necessità sia ineluttabile. Chi si prende la pena di passare in rassegna le varie disposizioni vigenti, vede in molti punti la necessità di queste modificazioni o integrazioni. Porterò degli esempi unicamente per giustificare questa mia affermazione.

La legge del febbraio 1926 stabilì la Consulta come facoltativa nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. La legge del settembre 1926 stabilì la Consulta comunale come obbligatoria per i comuni aventi oltre 20 mila abitanti. Dunque in quei comuni che hanno più di 5 mila e meno di 20 mila abitanti, la Consulta ci deve essere, ci può essere, oppure non ci deve essere? La questione è stata risolta con molta saggezza da una circolare ministeriale, ma è materia nella quale deve intervenire la legge.

Un altro esempio, e mi fermerò a questo. La legge del novembre 1925 conferì alle donne l'elettorato amministrativo, e stabilì che esse potessero essere elette all'ufficio di consigliere comunale e provinciale. Questa disposizione deve vivere nel diritto vigente?

Se si tien conto che il Rettorato provinciale esercita le funzioni che prima erano attribuite al Consiglio provinciale e che, per essere rettore provinciale, esistono quelle stesse incompatibilità che prima erano stabilite per i consiglieri provinciali, la risposta per questa parte dovrebbe essere affermativa. Ma quando si parla della eleggibilità delle donne a consultori municipali, la questione diventa dubbia. La Consulta è una cosa ben diversa dal Consiglio comunale; oltre a ciò le incompatibilità all'ufficio di consultore comunale sono, nella legge del 1926, congegnate in forma alquanto diversa da quelle stabilite per i rettori provinciali. Anche qui si manifesta perciò la necessità di una interpretazione, la quale, o sotto

forma di modifica o sotto forma di integrazione, deve essere data con il futuro Testo Unico.

Mi pare dunque evidentissimo che si debbano conferire questi poteri di integrazione e di modificazione, e su questo punto non dirò altro per non dilungarmi.

Ho poi il dovere di giustificare in qualche modo quelle proposte che ho fatto nella relazione e che sono state oggetto di critica da parte degli onorevoli colleghi che hanno parlato poc'anzi.

Tutti sono stati contrari alla proposta di rendere pubbliche le discussioni nella Consulta municipale, e tutti hanno dato alla mia proposta una estensione e una importanza assai maggiore di quella che essa ha. Non ho fatto voti che sia resa pubblica, in tutti i casi, la discussione nella Consulta municipale; ho detto soltanto che, quando si discute sul bilancio, o quando in qualche caso straordinario il podestà lo reputi opportuno, sia buona norma aprire le porte al pubblico; perchè, siccome il bilancio rappresenta la giustificazione della spesa dei denari dei contribuenti, è bene che i signori contribuenti, che hanno fatto dei sacrifici per pagare le tasse, abbiano la soddisfazione di poter sapere in quale modo i loro denari sono stati spesi. Lo reputo anche necessario per chiarificare la situazione del podestà, per dargli quella sicurezza di sé che deve avere di fronte ai cittadini, per stabilire tra di loro un accordo, perchè è bene ricordare che il comune deriva da aggregati di famiglie, ed è quindi necessario che, come nelle famiglie, il podestà abbia nei cittadini dei collaboratori e non dei sabotatori; abbia dei consiglieri e degli amici e non già dei calunniatori; è necessario che, per poter esercitare i suoi poteri, il podestà sia confortato dalla fiducia dei suoi amministrati. Teniamo presente che il podestà impone tasse, eleva contravvenzioni, nega licenze, dà disposizioni circa l'edilizia e gli sgombri degli edifici privati, impone una quantità di oneri, una quantità di fastidi; quindi egli può apparire agli occhi dei cittadini come un nemico della popolazione, ed è necessario dunque che questo nemico possa dimostrare alla popolazione che esso è l'amico di tutti, il padre di tutti. Quindi, pur sapendo che questa proposta incontra gravi difficoltà, credo mio

dovere di coscienza di ripeterla e raccomandarla. Per la stessa ragione reputo che sia opportuna la facoltà di interrogazione. Qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto, mi pare l'onorevole Pironti, ha detto che io avevo parlato d'interpellanza. Ho scritto «interrogazione» e fra interrogazione e interpellanza, ben lo sapete, c'è una bella differenza. Dunque interrogazione; dare cioè il modo di spiegare perchè si è fatta una determinata cosa, è un concetto così innocuo, così naturale e necessario, che il vederlo fatto oggetto di proteste non può suscitare che una grande meraviglia.

L'onorevole Broccardi, che è amministratore di una grandissima città e non ha quindi molta esperienza delle faccende dei piccoli comuni, ha detto che non è possibile l'antagonismo tra il capoluogo e la frazione; che quindi è improprio stabilire che le frazioni abbiano una propria rappresentanza, una voce, che all'occorrenza possa affermare e possa difendere e sostenere i loro interessi nella Consulta municipale. L'onorevole Broccardi dovrebbe esercitare per qualche tempo la sua meravigliosa attività amministrativa in un piccolo comune e allora sarebbe del mio parere!

Accade molto di frequente che il capoluogo trascuri le frazioni, assorba le imposte da esse pagate, e in cambio non dia loro niente. Si determina un antagonismo e un malcontento. La teoria è una bella cosa, ma i fatti sono fatti, e reclamano un provvedimento, perchè si tratta di un inconveniente che nella precedente legislazione aveva il suo rimedio nella facoltà della Giunta provinciale amministrativa di creare una rappresentanza numerica delle frazioni nel seno del Consiglio comunale. Oggi non c'è nessun rimedio, poichè la Consulta ha soltanto la rappresentanza di classi e non di località. Ma ritengo che sarebbe saggio e opportuno concetto di governo risolvere anche questa questione, che rispecchia un vero e grande bisogno.

All'onorevole Broccardi non è piaciuta la proposta di dare al podestà la facoltà di delegare qualche ramo dell'amministrazione a persone che non siano consultori. Egli dice: nelle amministrazioni comunali vi sono tanti impiegati, tanti capi di ufficio, che sono essi gli organi naturali della sorveglianza dei ser-

vizi pubblici, e non c'è bisogno di introdurre degli estranei nelle amministrazioni comunali. Io lo capisco benissimo per comuni come Genova, Milano ecc. Ma quando invece si tratta di comuni di poca importanza, non esistono tutti questi uffici, tutti questi impiegati, tutti questi tecnici specializzati, e perciò è opportuno dare al podestà la facoltà di usufruire gratuitamente della capacità di quei cittadini volenterosi che vogliono prestare il loro lavoro alle amministrazioni, disimpegnando in parte le mansioni affidate al podestà, specialmente quando si tratta di cose dove il podestà non ha una personale competenza. Per esempio, un podestà che sia avvocato, potrà sovrintendere, vigilare, sulla esecuzione delle strade, sulla pulizia delle fogne, sui marciapiedi? No. Questa è roba che il podestà dovrà assolutamente delegare ad un ingegnere; e così via discorrendo per le scuole, per i servizi sanitari, ecc.

C'è un altro argomento, quello del conto consuntivo. Qui dentro si è parlato soltanto del conto del tesoriere. Ma teniamo presenti due cose: primo, che insieme al conto del tesoriere, c'è il conto consuntivo dell'amministrazione in cui si rende ragione dell'esercizio del bilancio: spesso l'una cosa si confonde con l'altra, ma, nei grandi comuni soprattutto, accade che le due cose siano separate e distinte; secondo, che nel conto consuntivo del tesoriere, si rispecchia per molti punti la responsabilità del podestà: per spese ordinate fuori delle forme e dei casi di legge, per entrate stanziare in bilancio e non riscosse; tutto questo è responsabilità di lui.

Ora nell'ordinamento attuale che cosa si fa? È la Consulta che dà il suo parere, ma la deliberazione spetta al podestà, ed è questi che deve deliberare sul suo proprio conto, assolvere se stesso dalla sua responsabilità. Un temperamento bisogna dunque assolutamente trovarlo. Si dice: questo temperamento già esiste, nella legge, perchè è l'autorità del prefetto che vigila ed esamina i conti per mezzo dei suoi ragionieri. Io mi permetto di osservare che questo concetto è puramente teorico; praticamente, ricordo (per non fare mere affermazioni, ma per appoggiarle a documenti) diversi decreti che furono emanati nell'anno 1925, con i quali si stabilì precisamente di assolvere dall'esame tutorio le contabilità arretrate e fare punto e da capo, perchè non

c'erano i modi, il personale ed il tempo per poter rivedere tutte le contabilità arretrate. E questo fu fatto per i comuni, per le provincie e per le istituzioni di beneficenza.

L'onorevole senatore Pironti, se ancora è qui presente, potrebbe darmi conferma di tutto ciò.

Inoltre io so, e credo di non tradire un segreto di Stato, che in molte prefetture vi sono numerose contabilità arretrate, le quali chi sa quando saranno esaminate. Mi risulta anche dei casi in cui gli stessi impiegati della Prefettura raccomandano alle amministrazioni comunali di non spedire subito i conti perchè non saprebbero dove metterli.

Orbene, il credere che possa essere un rimedio infallibile, sicuro, quello dell'approvazione prefettizia, non mi pare che corrisponda alla realtà. Io credo invece che la Consulta comunale faccia bene ad esaminare per mezzo di suoi revisori questi conti, perchè questo esame fatto da rappresentanti della Consulta, da persone che sono anche contribuenti, dà un maggiore e più rapido controllo di quello che può venire da un'autorità lontana, che non sempre ha il tempo per approfondire questo esame, e che spesso non può conoscere la realtà dei fatti ed intendere quanto vi possa essere di nascosto e di segreto nelle pieghe di una contabilità.

Io non voglio abusare più oltre della pazienza del Senato. Ho però un dovere da compiere ed è quello di dire una parola anch'io per gli impiegati comunali. I nuovi ordinamenti, rendendo più intenso e più attivo il lavoro del podestà del comune, e del preside della provincia, hanno reso per essi maggiore la necessità di affidarsi a collaboratori volenterosi e fedeli. Comprendo che in un momento in cui l'economia nelle spese pubbliche costituisce un inesorabile dovere patriottico per tutte le amministrazioni, non si possa in un simile momento parlare di miglioramento di stipendi; ma penso che un riconoscimento, sia pure meramente platonico, debba farsi, delle condizioni difficili di moltissimi, se non di tutti, questi impiegati locali. Io parlo di quei comuni che furono colti dal blocco degli organici disposto dal decreto 16 agosto 1926, in un momento in cui i loro organici erano ristretti e gli stipendi erano scarsi ed inadeguati al

valore odierno del denaro. Eppure anche questi impiegati, che non avevano avuto miglioramenti, rimasero colpiti dal blocco, e anche ad essi fu applicata la falciatura del 12 % sugli stipendi, disposta per tutti; ed essi con rigorosa disciplina accettarono l'aggravio, e fascisticamente lo sopportano in silenzio. È doveroso che almeno questo sacrificio sia riconosciuto, con l'augurio che venga presto il giorno nel quale si possa rendere giustizia a questi benemeriti impiegati.

Onorevoli colleghi, ho finito. Il complesso di riforme attuato recentemente nelle amministrazioni locali, spazzando inesorabilmente la gazzarra affaristica e la gazzarra demagogica, ha purificato il clima morale delle amministrazioni comunali e provinciali, ed ha permesso agli amministratori di attendere serenamente ed utilmente al loro compito per migliorare l'aspetto dei nostri paesi e le condizioni di vita delle nostre popolazioni.

Dobbiamo ora augurare fervidamente che il nuovo testo di legge, che per virtù dell'odierna delegazione di poteri deve essere emanato, sia degno della grande riforma della quale esso è il complemento, in modo da rendere più facile e sicura l'azione quotidiana delle nostre amministrazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Appiani, Arlotta, Artom, Asinari di Bernezzo.

Barzilai, Bastianelli, Berenini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Casati, Casertano, Castelli,

Catellani, Cattaneo, Celesia, Chersi, Chimienti, Cian, Ciccotti, Colonna, Conci, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Figoli des Geneys.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Libertini, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montanari, Montresor, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pais, Passerini Napoleone, Pavia, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Resta Pallavicino, Romeo, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Ruffini, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silvestri, Simonetta, Sini-baldi, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spada Potenziani, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone.

Wollemborg.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Modifiche al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito (1124):

Senatori votanti 187

Favorevoli 177

Contrari 10

Il Senato approva.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume) (1125):

Senatori votanti 187

Favorevoli 177

Contrari 10

Il Senato approva.

Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale (1150):

Senatori votanti 187

Favorevoli 177

Contrari 10

Il Senato approva.

Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia (1151):

Senatori votanti 187

Favorevoli 167

Contrari 20

Il Senato approva.

Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari (1153):

Senatori votanti 187

Favorevoli 175

Contrari 12

Il Senato approva.

Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1932

una inabilità al lavoro di carattere permanente (1155):

Senatori votanti	187
Favorevoli	176
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare (1157):

Senatori votanti	187
Favorevoli	176
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931 (1159):

Senatori votanti	187
Favorevoli	179
Contrari	8

Il Senato approva.

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati fra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930:

1° Accordo concernente varie questioni finanziarie;

2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco (1160):

Senatori votanti	187
Favorevoli	178
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie im-

sizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale (1161):

Senatori votanti	187
Favorevoli	179
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1163):

Senatori votanti	187
Favorevoli	177
Contrari	10

Il Senato approva.

Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato (1164):

Senatori votanti	163
Favorevoli	149
Contrari	14

Il Senato approva.

Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio Esercito (1165):

Senatori votanti	163
Favorevoli	149
Contrari	14

Il Senato approva.

Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 (1166):

Senatori votanti	163
Favorevoli	147
Contrari	16

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale (1154).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche di attuazione (1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente l'assegnazione straordinaria di 30 milioni, per la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio 1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del piano regolatore di Roma (1127).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922 (1168);

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (1169);

Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali » (1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica (1101);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica (1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali (1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra (1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio (1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico (1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi (1149).

La seduta è tolta (ore 18.50).

Prof. GIOACCHINO LAURENII

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.